



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2019
(OR. en)

11150/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0150(NLE)**

PECHE 324

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 327 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 327 final.

All.: COM(2019) 327 final



Bruxelles, 10.7.2019
COM(2019) 327 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) nel periodo 2019-2023 in merito alla prevista adozione di misure e osservazioni non vincolanti relative alla gestione delle risorse marine vive.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) è stato istituito con la risoluzione 1/48 del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO. Lo statuto del Copace è stato emanato dal direttore generale della FAO il 19 settembre 1967 e modificato da ultimo nel 2003, segnatamente per quanto riguarda lo scopo, le funzioni e le responsabilità del Copace.

Scopo del Copace è promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse marine vive nella propria zona di competenza mediante una gestione e uno sviluppo adeguati della pesca e delle attività di pesca. Il Comitato si occupa di tutte le risorse marine vive all'interno della sua zona di competenza, che si estende da Capo Spartel fino alla foce del fiume Congo.

L'Unione europea è membro del Copace¹, così come lo sono Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna.

2.2. Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Il Copace è un organismo regionale per la pesca, tecnico e consultivo, istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO. Il segretariato del Copace è amministrato e finanziato dalla FAO. Le sue funzioni principali comprendono la promozione, il sostegno e il coordinamento della ricerca scientifica, della governance e delle attività relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive all'interno della sua zona di competenza. Il Copace inoltre può fornire consulenza ai suoi membri in materia di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca. Esso lavora altresì per definire la base scientifica per le misure normative per la conservazione e la gestione delle risorse aliutiche marine e fornisce consulenza sull'adozione delle misure normative da parte dei governi membri.

Normalmente le sessioni del Copace si tengono ogni due anni, in qualità di membro l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. Le decisioni del Copace sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo diversamente disposto nel suo regolamento interno.

2.3. Decisioni adottate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Nell'ambito del mandato del suo statuto riveduto, il Copace offre consulenza ai governi membri e alle organizzazioni regionali competenti sulle misure di gestione ("misure"). In virtù del loro carattere consultivo le decisioni del Copace non sono vincolanti per i suoi membri.

¹ Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Conformemente alle procedure applicabili alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni annuali di organismi regionali per la pesca come il Copace è definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

La presente proposta di decisione:

- contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità del Copace;
- stabilisce la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri;
- integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³;
- tiene conto della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"⁴ e delle relative conclusioni del Consiglio⁵ e
- tiene conto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare"⁶.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁵ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

⁶ COM(2018) 28 final del 16.1.2018.

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Copace è un organismo tecnico regionale per la pesca, istituito con la risoluzione 1/48 della FAO del 1967 a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO. Anche se le decisioni ("misure") del Copace non sono vincolanti per i suoi membri, gli atti che esso è chiamato ad adottare sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è membro del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), un comitato regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO.
- (2) L'Unione europea è membro della FAO⁸.
- (3) In base al mandato del suo statuto riveduto, il Copace fornisce consulenza sulle misure di gestione ("misure"). In virtù del loro carattere consultivo le decisioni del Copace non sono vincolanti per i suoi membri.
- (4) Durante le sessioni del comitato, il Copace deve dare il suo parere sulle misure per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Copace nel periodo 2019-2023, poiché il Copace è chiamato ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nelle ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere rivista prima della riunione annuale del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca e negli organismi regionali per la pesca e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione del Consiglio sia rivista, al più tardi, prima di qualsiasi sessione del Copace del 2024.
- (6) La comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"⁹ e le relative conclusioni del Consiglio¹⁰ stabiliscono che la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, migliorarne la

⁸ Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

⁹ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁰ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

- (7) Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare"¹¹ è opportuno adottare misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copace e della necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni del Copace, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) è stabilita nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione che dovrà essere assunta nelle sessioni del Copace è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi prima di qualsiasi sessione del Copace del 2024.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹¹ COM(2018) 28 final del 16.1.2018.